



Trento, 18 aprile 2011
LM/lb
CIRCOLARE N. 24/2011

Agli Enti Soci

- LL.SS. -

e p.c. Spett.le
Servizio Urbanistica
e tutela del paesaggio
della Provincia Autonoma di Trento
via Lunelli Renato, 4
38121 TRENTO

Spett.le
Servizio Foreste e Fauna
della Provincia Autonoma di Trento
via Trener, 3
38121 TRENTO

OGGETTO: procedura relativa al comma 3 dell'articolo 34 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 "Pianificazione urbanistica e governo del territorio" in caso di rettifica delle previsioni del piano regolatore generale per l'avvenuta trasformazione di aree boscate in aree agricole.

Riportiamo di seguito la circolare elaborata dallo Sportello Urbanistica e Governo del Territorio.

A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute da parte di alcune Amministrazioni, con la presente si intende precisare la procedura dettata dall'articolo in oggetto al fine di specificare quali adempimenti la nuova previsione normativa impone in capo agli uffici tecnici comunali.

Il comma 3 dell'articolo 34 dispone esplicitamente quanto segue:

"Non richiedono la procedura di variante al piano regolatore generale, inoltre, l'adeguamento delle rappresentazioni grafiche e degli altri elaborati del piano regolatore a seguito dell'approvazione di piani, di programmi e di progetti costituenti varianti ai piani regolatori in forza di legge o dell'avvenuta esecuzione di opere concernenti infrastrutture da potenziare o progettare o dell'avvenuta trasformazione di aree boscate in aree agricole in seguito ad autorizzazione della competente autorità forestale; in tal caso le aree trasformate sono soggette alla disciplina delle aree agricole di pregio prevista dall'articolo 38 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), ferma restando la possibilità del comune di prevedere una disciplina diversa con apposita variante al piano regolatore generale compatibile con la destinazione agricola dell'area. In tal caso i comuni adeguano d'ufficio e tempestivamente gli elementi del piano, dandone notizia nell'albo comunale trasmettendo copia degli elaborati alla Provincia e alla comunità."



Per quanto concerne la trasformazione delle aree boscate in aree agricole, il nuovo meccanismo introduce il principio che, una volta eseguita la bonifica nel rispetto delle autorizzazioni forestali ed urbanistiche previste ex lege, su richiesta dell'interessato, l'ufficio tecnico comunale deve prontamente attivare una rettifica alle previsioni del piano regolatore comunale che ridefinisca il perimetro delle aree, prendendo atto della mutata situazione di fatto, da "area a bosco" ad "area agricola di pregio" (articolo 38 delle norme di attuazione del PUP).

La norma introduce una procedura semplificata in virtù della quale il cambio della destinazione di zona non avviene tramite la procedura di variante al piano regolatore, ma semplicemente attraverso una rettifica delle previsioni pianificatorie ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 34 della l.p. n. 1 del 2008, che dà riscontro della mutata realtà di fatto e determina automaticamente la trasformazione delle aree interessate in aree agricole di pregio ai sensi dell'articolo 38 delle norme di attuazione del PUP.

Qualora invece il Comune intenda stabilire per l'area considerata una disciplina diversa da quella delle aree agricole di pregio del PUP, purché compatibile con la destinazione agricola dell'area medesima, dovrà attivare un'apposita variante al PRG, secondo gli ordinari procedimenti che presiedono alla modifica al PRG (articolo 148, comma 4, della l.p. n. 1 del 2008).

Alla modifica, operata dall'ufficio tecnico comunale, delle previsioni del PRG (trasformazione in area agricola di pregio) deve comunque essere data idonea pubblicità con la pubblicazione sull'albo comunale e copia degli elaborati relativi all'area oggetto di rettifica deve essere trasmessa alla Provincia ed alla comunità ai fini dell'aggiornamento dello stato della pianificazione.

Si coglie l'occasione per specificare che qualora il competente Servizio Foreste e fauna rilevasse che l'area non è boscata e non richiede conseguentemente l'autorizzazione forestale al cambio di coltura prevista per le aree soggette a vincolo idrogeologico, la nota dello stesso Servizio assume i contenuti di un accertamento di conformità dell'intervento con la disciplina delle aree a bosco. In tal caso sulla base del parere del Servizio foreste e fauna, con valore di accertamento di conformità dell'intervento, il comune potrà provvedere alla rettifica della previsione del PRG ai sensi del sopracitato comma 3 dell'articolo 34.


Si evidenzia che, nel caso in cui la norma di attuazione del PRG riferita alle aree a bosco, contenga una disciplina espressa che esclude la possibilità della realizzazione di bonifiche agrarie con cambio di coltura, la procedura di rettifica semplificata sopra esposta non può trovare applicazione. Pertanto, qualora si intenda variare la destinazione di piano o le relative disposizioni sarà necessario attivare l'ordinaria procedura di variante al PRG.

Lo sportello di consulenza in materia urbanistica e governo del territorio dello scrivente Consorzio rimane a disposizione per chiarire eventuali dubbi o problematiche che dovessero presentarsi nell'applicazione della norma.

Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario.

Cordiali saluti.

Il Direttore
dott. Alessandro Ceschi



Il Presidente
dott. Marino Simoni

